I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2814/72 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1769/72 e 1022/70 relativi alla circolazione dei prodotti del settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti (CEE) nn. 1699/70 e 1700/70 relativi al controllo di alcuni prodotti dello stesso settore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1651/72 [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 6, l'articolo 27, paragrafo 5, l'articolo 28, paragrafo 5, l'articolo 29, paragrafo 3 e l'articolo 35,

considerando che, a norma degli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (CEE) n. 816/70, i vini atti a diventare vini da pasto e alcuni altri prodotti del settore vitivinicolo devono essere sottoposti ad un controllo particolare; che le modalità di tale controllo sono stabilite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 1700/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo al controllo dei vini atti a diventare vini da pasto [3], e dal regolamento (CEE) n. 1699/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo al controllo di alcuni prodotti del settore vitivinicolo [4];

considerando che il regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto [5], ha instaurato un regime di documenti di accompagnamento; che per i prodotti in causa tale regime è completato mediante compilazione di una copia;

considerando che è pertanto opportuno abrogare le disposizioni dei regolamenti (CEE) nn. 1699/70 e 1700/70 relative all'iscrizione di alcune menzioni nei documenti di transito comunitario, precisando tuttavia nel regolamento (CEE) n. 1769/72 quali prodotti debbono essere sottoposti ad un controllo particolare;

considerando altresì che difficoltà imprevedibili non consentono ad alcuni Stati membri d'istituire i documenti entro i termini voluti; che è pertanto opportuno rinviare la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1769/72 e prorogare il regime provvisorio dei certificati di accompagnamento istituito dal regolamento (CEE) n. 1022/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che stabilisce per un periodo transitorio certificati di accompagnamento per taluni vini [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/72 [7];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1769/72, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per i vini atti a diventare vini da pasto, nonché per i seguenti prodotti:

a) prodotti originari della Comunità:
— succo di uve, in recipienti contenenti più di 5 litri,

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 174 del 1°. 8. 1972, pag. 52.
(3) GU n. L 190 del 26. 8. 1970, pag. 9.
(4) GU n. L 190 del 26. 8. 1970, pag. 6.
(5) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 118 del 1. 6. 1970, pag. 20.
(7) GU n. L 169 del 27. 7. 1972, pag. 20.

— succo di uve concentrato,
— feccia di vino,
— vinaccia,
— vinello,
— vino alcolizzato
— altri prodotti che non possono essere offerti o destinati al consumo umano diretto,

b) prodotti non originari della Comunità :
— uve fresche, escluse le uve da tavola,
— mosto di uve,
— mosto di uve concentrato,
— mosto di uve parzialmente fermentato,
— succo di uve importato, in recipienti contenenti più di 5 litri,
— succo di uve concentrato importato,
— feccia di vino,
— vinaccia,
— vinello,
— vino alcolizzato,
— altri prodotti che non possono essere offerti o destinati al consumo umano diretto,

viene stabilita una copia del documento originale a fini di controllo. La copia è trasmessa dall'organismo competente del luogo di carico all'organismo competente del luogo di scarico al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al giorno di compilazione del documento stesso. Gli Stati membri possono autorizzare le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, da loro autorizzato a compilare la copia, ad effettuare detta trasmissione in luogo dell'organismo competente ».

Articolo 2

L'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1769/72 è soppresso.

L'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento è sostituito dal seguente testo :

« 3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono autorizzare un adattamento dei registri esistenti.

Per i registri di cui ai paragrafi precedenti, sono egualmente applicabili le disposizioni dell'articolo 15 e dell'articolo 16, paragrafo 3 ».

Articolo 3

La data del 1º gennaio 1973 di cui all'articolo 28, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1769/72 è sostituita da quella del 1º aprile 1973.

Articolo 4

La data del 31 dicembre 1972 di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1022/70 è sostituita da quella del 31 marzo 1973.

Articolo 5

I regolamenti (CEE) nn. 1699/70 e 1700/70 sono abrogati con effetto del 31 marzo 1973.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1769/72 sono soppressi. I paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8 di detto articolo divengono i paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT